

**Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
Ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

***PARTE SPECIALE “F”***

***REATI SOCIETARI***

## 1. La tipologia dei reati societari

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto.

### 1.1 False comunicazioni sociali (art 2621 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Si noti che la fattispecie in esame è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice condotta descritta nella previsione normativa.

### 1.2 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Trattasi di un reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all'art. 2621 c.c. per il fatto che ai fini della sua integrazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

### **1.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art 2624 c.c.)**

La fattispecie di reato in esame si configura quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni medesime, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione.

La pena è maggiore qualora la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

### **1.4 Impedito controllo (art 2625 c.c.)**

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione.

### **1.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

### **1.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art 2627 c.c.)**

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

### **1.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)**

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

### **1.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)**

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

### **1.9 Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

### **1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

### **1.11 Illecita influenza sull'assemblea(art 2636 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### **1.12 Aggiotaggio (art 2637 c.c.)**

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o gruppi bancari.

### **1.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)**

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex lege alle autorità di vigilanza:

- a) espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero
- b) occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza. La norma punisce altresì la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari sindaci e/o liquidatori di società od altri enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

## 2. Attività a rischio

Ai fini della presente Parte Speciale, tenuto conto delle attività concretamente svolte dalla Società, le attività reputate a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto sono state identificate nelle seguenti:

- a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), tutte le attività riguardanti il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infra annuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla gestione);
- b) relativamente al reato di cui all'art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve), tutte le attività riguardanti il processo di distribuzione di utili e/o riserve in conformità agli obblighi di legge;
- c) per il reato di cui all'art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) tutte le attività connesse alla esposizione di fatti non corrispondenti al vero oppure all'occultazione di fatti ed informazioni che avrebbero dovuto essere comunicati ad autorità pubbliche di vigilanza, quali ad esempio l'Ufficio italiano dei cambi oppure la banca d'Italia.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della Società nella sua attività di mantenimento del modello organizzativo.

## 3. Destinatari della parte speciale – principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse della Società da Amministratori, Direttori Generali o Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari ora individuati adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto. Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico dei Destinatari – il divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del Decreto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire ex se fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1., possano comunque potenzialmente diventarlo.

## 4. Procedimento di formazione ed attuazione della volontà decisionale nelle aree di attività a rischio di commissione dei reati

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione dei reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- esercizio di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (principi contabili, norme di legge, sanzioni);
- istituzione di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infra annuali, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare";
- comunicazione da parte dei responsabili di funzione al responsabile della redazione del bilancio annuale e periodico di ogni impegno preso nel periodo in esame superiore a 50.000 euro. Tale comunicazione riguarda: impegni precedentemente non segnalati, passività potenziali, contratti e variazioni di valore di attività e passività non ancora segnalate;

- messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del progetto di bilancio, prima della riunione di quest'ultimo per l'approvazione dello stesso;
- messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del giudizio sul bilancio (o attestazione similare che sia sufficientemente chiara ed analitica) da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- nel caso la Società sia soggetta a revisione, sottoscrizione, da parte del massimo Vertice Esecutivo, della c.d. lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione. Tale lettera deve essere altresì siglata dal Responsabile amministrativo e messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- L'OdV, il Collegio Sindacale e, nel caso, la società di revisione si riuniscono di norma ogni semestre e verificano:
  - l'effettiva applicazione delle procedure riguardanti in particolare il modello organizzativo realizzato in relazione al dlgs 231/2001;
  - tutte le segnalazioni ricevute dalle funzioni aziendali;
- nel caso la Società sia soggetta a revisione, comunicazione sistematica all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- nel caso la Società sia soggetta a revisione, trasmissione all'Organismo di Vigilanza di copia delle comunicazioni alla Consob circa l'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società revisionata;
- comunicazione al massimo Vertice Esecutivo dei risultati dell'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- verifica della completezza ed esattezza di tutte le comunicazioni alle autorità di vigilanza;
- verifica degli adempimenti e della predisposizione di prospetti nel caso di comunicazioni al pubblico su fatti rilevanti concernenti la società e/o le sue controllate;
- verifica della distribuzione di utili o riserve in conformità a norme di legge e di statuto, in particolare:
- in caso di distribuzione di utili, preventivo accantonamento a riserva legale come previsto dalla legge, ossia sino ad un 1/5 del capitale sociale (art. 2430, comma 1, c.c.);
- in caso di distribuzione di riserve, distribuzione della riserva azioni proprie in portafoglio solo nel caso in cui non permangano più nel patrimonio aziendale azioni proprie o azioni della società controllante;
- in caso di esistenza di perdite relative agli esercizi precedenti, distribuzione di utili solo previo ripianamento delle perdite stesse.